Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Giovedì, 23 luglio — Numero 171.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione		L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno		» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale		» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Leggi *nn. 403, 417, 419, 422, 424 concernenti: Provvedimenti per il Real corpo del genio civile e per il personale aggiunto e provvisorio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del genio civile - Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una piazza nella città di Sampierdarena - Aumento di somma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per provvedere all'applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407 - Autorizzazione a permutare una parte della piazza d'armi dei Bagnoli a Napoli con altro terreno della Società anonima «Ilva» - Autorizzazione di fondi pel riscatto della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani* — **Relazione e R. decreto** *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Castelvetere Valfortore (Benevento)* — **Ministero degli affari esteri:** *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero delle poste e dei telegrafi:** *Avviso* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del Debito pubblico: *Situazione dei debiti pubblici dello Stato al 30 giugno — Rettifiche d'intestazione — Smarrimento di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale delle industrie e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — **Notizie varie — Telegrammi** dell'*Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico — Inserzioni.**

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 403 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le tabelle organiche del personale del Reale corpo del genio civile, del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, del personale dell'Agro Romano e dei fari e fanali, allegate alla presente legge.

Le tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, avranno effetto dal 1° luglio 1908.

Gli aumenti di stipendio portati dalle tabelle stesse, saranno corrisposti per metà dal 1° luglio 1908 e per l'intiero dal 1° luglio 1909.

Sarà tuttavia corrisposto per intero dal 1° luglio 1908 l'aumento di stipendio assegnato agli ingegneri allievi.

Art. 2.

Entro il termine di un anno dalla promulgazione della presente legge potranno essere nominati senza esame ingegneri allievi nel Real corpo del genio civile i laureati in ingegneria nelle Regie scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori, nei politecnici e nelle scuole superiori politecniche, che abbiano riportato non meno di 85 punti su cento nell'esame di laurea, e di 80 in media, separatamente in ciascun anno dell'ultimo triennio, e che siano forniti degli altri requisiti richiesti dall'art. 34 del vigente testo unico della legge sul genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522.

Tali nomine saranno disposte su conforme parere del Comitato del personale del genio civile, e sarà titolo di preferenza il servizio tecnico prestato lodevolmente in uffici governativi.

Ai posti di ingegnere di 3ª classe che rimarranno disponibili dopo la promozione degli ingegneri allievi in servizio al 1° luglio 1908 e degli aiutanti aventine già diritto a sensi dell'art. 48, secondo comma, del testo unico, potranno essere nominati, entro il 31 dicembre 1908, gli aiutanti di ruolo, gli avventizi e i giornalieri del Genio civile forniti del diploma d'ingegnere, che a quella data abbiano prestato servizio per almeno due anni nell'Amministrazione dei lavori pubblici, e non ab-

biano oltrepassato il 40° anno di età, purchè in base ai servizi prestati ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del personale, il quale ne determinerà anche la graduatoria in base alla anzianità di servizio.

Art. 3.

Gli articoli 6 (primo comma), 8 (secondo comma), 20 (ultimo comma), 31, 36 (secondo comma) e 56 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Reale corpo del genio civile sono abrogati, e sono ad essi sostituiti i seguenti:

Art. 6 (primo comma). — Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito un Consiglio superiore dei lavori pubblici con un presidente, tre presidenti di sezione, gli ispettori superiori del genio civile in servizio attivo, gli ispettori generali e superiori del ruolo di vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero (istituito con R. decreto 25 giugno 1905, n. 275), l'ispettore generale o superiore preposto alla direzione dell'Ufficio stesso e quattro funzionari tecnici superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, due dei quali in servizio attivo dell'Ispettorato centrale, nominati con decreto Reale ogni biennio, in seguito a proposta del Consiglio di amministrazione delle ferrovie stesse.

Art. 8. (secondo comma). — Alle rispettive sezioni sono aggregati, con voto deliberativo, i direttori generali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici; possono esservi aggregati, con decreto Reale, i funzionari aventi grado non inferiore a quello di vice direttore generale o di ispettore superiore amministrativo, che, per l'esecuzione di leggi speciali, siano incaricati della direzione d'importanti servizi non dipendenti dalle Direzioni generali. Alla terza sezione sono pure aggregati gli ispettori generali e superiori amministrativi dell'Ufficio speciale delle ferrovie, istituito col R. decreto 25 giugno 1905 n. 275, ed un funzionario superiore amministrativo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominato per un triennio per decreto Reale, quest'ultimo in seguito a proposta del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie stesse.

Per gli affari attinenti ai servizi cui sono addetti fanno anche parte come membri aggregati della prima e terza sezione, il capo dell'ufficio trasporti presso il corpo di stato maggiore del Ministero della guerra ed un ispettore generale del tesoro. Essi vengono nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto rispettivamente coi ministri della guerra e del tesoro, durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

Art. 20 (ultimo comma). — Lo stipendio degli ingegneri capi, con gli aumenti sessennali, può arrivare fino a L. 8400, quello degli aiutanti principali fino a L. 5000, quello degli archivisti fino a L. 4200, e quello degli uscieri fino a L. 1680.

Art. 31. — Quando sia richiesto da eccezionali esigenze di servizio possono essere assunti ingegneri provvisori, aiuti o disegnatori provvisori ed assistenti provvisori per un determinato lavoro di tavolino o di campagna.

L'assunzione ed il licenziamento di questo personale provvisorio sono fatti dagli ingegneri capi degli uffici del genio civile, previe le autorizzazioni e con le norme stabilite nel regolamento pel personale del genio civile. Col regolamento saranno pure determinate la rimunerazione giornaliera e le indennità spettanti al detto personale.

Gli impiegati provvisori non hanno diritto a stabile collocamento, e sono licenziati quando, secondo il giudizio dell'Amministrazione, cessi il bisogno dell'opera loro, o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio.

Art. 36 (secondo comma). — Un decimo dei posti di aiutante di 3ª classe del genio civile, che si rendano vacanti dal 1° luglio 1908, è riservato ai custodi idraulici i quali:

a) abbiano i titoli di studio prescritti dalle vigenti norme per l'ammissione al concorso per aiutante di 3ª classe del genio civile;

b) abbiano prestato servizio come custodi almeno per un triennio, e non abbiano oltrepassato il 40° anno d'età;

c) sostengano favorevolmente un esame pratico d'idoneità.

Art. 4.

Le indennità giornaliere di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi sul genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, potranno, con decreto Ministeriale, essere aumentate di un terzo per le visite nelle quali i funzionari siano esposti ad eccezionali disagi o pericoli in occasione di pubbliche calamità.

Con decreto Reale saranno determinati gli aumenti d'indennità da concedersi per pernottazione fuori della residenza e le norme per tale concessione.

Le percorrenze che danno titolo ad indennità chilometriche sono, in tutti i casi previsti dagli articoli 21 e 23 del citato testo unico, computate dal locale ove ha sede l'ufficio.

Art. 5.

Per l'applicazione delle tabelle organiche di cui all'art. 1 è data al Governo la facoltà di derogare alle disposizioni di cui all'art. 38 (ultimo comma) del testo unico delle leggi sul genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1908 i ruoli del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del R. corpo del genio civile sono modificati in conformità alle tabelle *E* ed *F* annesse alla presente legge.

Gli attuali applicati del ruolo del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale saranno inscritti nella categoria degli archivisti, ovvero in quella dei vice

ispettori o computisti, a seconda della capacità e delle attitudini dimostrate.

Nella categoria degli ingegneri aggiunti del genio civile potranno essere inscritti soltanto coloro che siano forniti del diploma d'ingegnere, rilasciato da una scuola di applicazione o da un istituto tecnico superiore o politecnico o da una scuola superiore politecnica; nella categoria dei disegnatori solo coloro che siano forniti di titoli o diplomi comprovanti la loro abilità nel disegno o che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano dato prova di speciali attitudini per il disegno.

Le assegnazioni alle varie categorie saranno fatte in ogni caso su conforme parere del Consiglio d'amministrazione o del Comitato del personale.

Art. 7.

Gli impiegati provvisori del genio civile, dopo non meno sei anni di effettivo servizio, computato anche quello prestato precedentemente alla pubblicazione della presente legge, possono essere inscritti nel ruolo del personale aggiunto del R. corpo del genio civile, purchè ne siano giudicati meritevoli dal Comitato del personale.

Nell'assegnazione alle varie categorie è tenuto conto dei titoli, del servizio prestato, delle attitudini dimostrate.

Detti impiegati sono inclusi nel ruolo con lo stipendio minimo della categoria nella quale vengono inscritti.

Il numero dei posti assegnati agli impiegati provvisori nel ruolo del personale aggiunto è stabilito ogni anno per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.

Art. 8.

In occasione dell'attuazione della presente legge potranno essere inscritti nel ruolo del personale aggiunto del genio civile:

a) gli aiuti provvisori attualmente in servizio, già aiutanti del genio civile, collocati a riposo in applicazione della legge 22 agosto 1895, n. 547;

b) gli attuali impiegati provvisori che già prestarono servizio alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici prima della promulgazione della legge 11 giugno 1897, n. 182, purchè la durata del loro servizio ammonti complessivamente a non meno di quattro anni al 1° luglio 1908;

c) gli attuali impiegati provvisori assunti in servizio in base al concorso per titoli di cui all'art. 5 della legge 28 dicembre 1902, n. 547.

L'assegnazione dei detti impiegati nelle varie categorie del ruolo transitorio sarà fatta tenendo conto dei titoli, delle funzioni esercitate e delle attitudini dimostrate, su conforme parere del Comitato del personale del genio civile.

I funzionari di cui alla lettera *a*) saranno inscritti nel ruolo con stipendio corrispondente al massimo della categoria alla quale verranno assegnati, dedotto l'importo della pensione della quale fruiscono.

Gli altri saranno inscritti nel ruolo con stipendio pari all'assegno di cui godono attualmente, ovvero con lo stipendio minimo della categoria cui sono assegnati, qualora l'assegno di cui fruiscono sia ad esso inferiore.

Art. 9.

In occasione dell'attuazione della presente legge, potranno, in seguito a loro domanda, essere inscritti nella categoria degli ufficiali d'ordine del ruolo transitorio del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale gli impiegati avventizi attualmente in servizio nell'Amministrazione stessa, che già ottennero, per esame, l'idoneità al posto di applicato di 3ª classe nell'Amministrazione centrale, e che non poterono conseguire tale nomina per mancanza di posti nel ruolo.

Art. 10.

Agli impiegati dei ruoli aggiunti che al momento dell'applicazione della presente legge si trovino provvisti di stipendio inferiore a quello minimo attribuito alla categoria alla quale sono assegnati, lo stipendio sarà aumentato della differenza a decorrere dal 1° luglio 1908.

Art. 11.

Quando l'aumento di stipendio spettante per l'esercizio 1908-1909 fosse inferiore all'assegno d'indennità di residenza derivante dalla legge 3 luglio 1902, n. 148, e all'assegno per decimo sessennale, i quali per l'applicazione della presente legge non dovessero più competere, l'impiegato continuerà a fruire nel detto esercizio 1908-909, per il medesimo titolo, della differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.

Art. 12.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. corpo del genio civile, approvato con decreto Reale del 3 settembre 1906, n. 522.

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella A.

Ruolo organico del R. corpo del genio civile dal 1° luglio 1908.

GRADO	Numero	Stipendio individuale	Stipendio per classe	Totale
Personale superiore.				
Presidente del Consiglio superiore	1	12000	12000	
Presidenti di sezione	3	11000	33000	
Ispettori superiori di 1ª classe	13	10000	130000	
Id. di 2ª classe	14	9000	126000	
Ingegneri capi di 1ª classe	42	7000	294000	
Id. di 2ª classe	36	6000	216000	
Ingegneri di 1ª classe	145	5000	725000	
Id. di 2ª classe	130	4200	546000	
Id. di 3ª classe	115	3600	414000	
Ingegneri allievi	55	3000	165000	2661000
	554			
Personale tecnico di seconda categoria.				
Aiutanti principali di 1ª classe	90	4000	360000	
Id. di 2ª classe	120	3500	420000	
Aiutanti di 1ª classe	200	3000	600000	
Id. di 2ª classe	170	2500	425000	
Id. di 3ª classe	80	2000	160000	1965000
	660			
Personale d'ordine.				
Archivisti di 1ª classe	25	3500	87500	
Id. di 2ª classe	25	3000	75000	
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	78	2500	195000	
Id. di 2ª classe	76	2000	152000	
Id. di 3ª classe	76	1500	114000	623500
	280			
Personale subalterno.				
Uscieri di 1ª classe	78	1400	109200	
Id. di 2ª classe	67	1200	80400	
Id. di 3ª classe	35	1100	38500	228100
	180			
Totale generale	1674			5477600

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Tabella B.

Ruolo organico del personale di custodia delle opere idrauliche

GRADO	Classe	Numero	Stipendio individuale	Stipendio per classe
Ufficiali idraulici	1ª	175	1600	280000
	2ª	150	1300	195000
	3ª	100	1100	110000
Totale		425		585000
Guardiani idraulici		730	800	584000
Totale		1155		1169000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Tabella C.

Ruolo organico del personale di custodia delle bonifiche.

GRADO	Classe	Numero	Stipendio individuale	Stipendio per classe
Ufficiali di bonifica	1ª	20	1500	30000
	2ª	50	1300	65000
	3ª	45	1200	54000
	4ª	40	1100	44000
Totale		155		193000
Agro romano.				
Capi meccanici	—	2	3500	7000
Sottocapi meccanici	—	2	2700	5400
Totale		4		12400
Totale generale		159		205400

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Tabella D.

Ruolo organico del personale di servizio dei fari e fanali.

GRADO	Classe	Numero	Stipendio individuale	Stipendio per classe
Fanalisti capi	1ª	25	1300	32500
	2ª	65	1200	78000
Fanalisti	1ª	120	1100	132000
	2ª	105	1000	105000
	3ª	95	900	85500
Totale		410		433000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Tabella E.

Ruolo transitorio del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

CATEGORIA	Stipendio minimo	Stipendio massimo
Ispettori e ragionieri	3500	5000
Vice ispettori e computisti	3000	4500
Archivisti (*a*)	2800	4000
Ufficiali d'ordine	1800	3500
Uscieri	1100	1600

(*a*) In occasione dell'entrata in vigore della presente tabella agli archivisti forniti di stipendio superiore a L. 2800, ma non superiore a L. 3000, lo stipendio sarà portato a L. 3000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Tabella F.

Ruolo del personale aggiunto del genio civile.

CATEGORIA	Stipendio minimo	Stipendio massimo
Ingegneri	3000	4500
Aiutanti e disegnatori	2000	4000
Assistenti	1800	3500
Ufficiali d'ordine	1500	3000
Uscieri	1100	1600

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il numero 417 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione di una piazza fra le vie Colombo, Galata e Vico Magenta nell'abitato di San Pier d'Arena, giusta il progetto in data 30 aprile 1904-20 aprile 1906.

Un esemplare di tale progetto vistato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'attuazione di detto piano, il comune di San Pier d'Arena è autorizzato ad imporre il contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui all'opera, ai termini dell'art. 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3.

Il Governo avrà facoltà di approvare, con decreto Reale, le modificazioni al piano che fossero riconosciute necessarie od opportune.

Art. 4.

È assegnato il termine di anni cinque dalla data di pubblicazione della presente legge per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.

Art. 5.

Sarà emanato, con decreto Reale, un regolamento in esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

P. BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 419 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere alla completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, la somma stanziata nel capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908 è aumentata di L. 1,848,300.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 422 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra è autorizzato a permutare una parte della piazza d'armi dei Bagnoli a Napoli con altro terreno della Società « Ilva » alle condizioni contenute nello schema di contratto firmato per accettazione dal presidente della Società stessa marchese Giacomo Filippo Durazzo Pallavicini il 7 dicembre 1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

SCHEMA di contratto tra l'Amministrazione militare e la Società « Ilva », per la permuta di una parte della piazza d'armi dei Bagnoli in Napoli con altri terreni limitrofi, che la detta Società ha acquistati da privati per trasformarli a nuova piazza d'armi.

Si premette che oltre gl'immobili che la Società « Ilva » ha acquistato dai privati nelle adiecenze di Bagnoli-Coroglio presso Napoli per l'impianto di uno stabilimento metallurgico avrebbe bisogno di possedere anche parte del terreno demaniale militare costituente l'attuale piazza d'armi dei Bagnoli.

La detta Società ha all'uopo offerto al Ministero della guerra di cedere all'Amministrazione militare altri terreni di sua proprietà in quelle vicinanze per avere in permuta la parte che le è necessaria della detta piazza d'armi.

Il Ministero della guerra ha ravvisato in massima accettabile la proposta.

Tra l'Amministrazione militare rappresentata dal sig. Pinto cav. Donato, colonnello direttore del genio militare e la Società « Ilva », rappresentata dal suo presidente marchese Giacomo Filippo Durazzo Pallavicini si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La Società « Ilva » cede all'Amministrazione militare gl'immobili appresso descritti:

a) terreno sito in contrada « Campegna » nel territorio di Napoli, frazione Fuorigrotta, della estensione complessiva di m.q. 213.375.03, confinante a nord e nord-ovest con altri terreni della stessa Società « Ilva » e gli altri lati con la strada denominata « Campegna ».

I medesimi sono riportati nel catasto rustico provvisorio del comune di Napoli all'art. 987[3997.

b) un fabbricato già colonico, ora adattato ad uso abitazione civile, sito sul terreno precedentemente descritto col quale ha identica classificazione catastale provvisoria.

Tale immobile figura schematicamente indicato nella tavola planimetrica annessa al perimetro racchiuso dalle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*.

Art. 2.

La Società « Ilva » si obbliga a sua cura e spese:

a) di eseguire lo spianamento del terreno anzidescritto per tutta la sua estensione, con razionali pendenze e cunette di raccoglimento delle acque, in modo da assicurarne un pronto e sicuro smaltimento;

b) di costruire le opere di drenaggio necessarie a mantenere asciutto tale terreno dalle acque di infiltrazione;

c) di consolidare successivamente la sua superficie con mezzi meccanici, nonchè con larghe seminagioni di graminacee in modo da accelerare la formazione della cotenna erbosa;

d) di tracciare e sistemare con opportuni spianamenti un galoppatoio largo otto metri attorno al perimetro, praticando sui due lati, a sua cura e spese, piantagioni ombrifere con alberi di alto fusto posti alla distanza non maggiore di otto metri l'uno dall'altro;

e) di deviare sul perimetro sud-est, sud-ovest il tratto della strada di « Campegna » che attualmente attraversa tale terreno sistemando anche nel più breve tempo possibile, a sua cura e spese, previ diretti accordi col municipio di Napoli, il primo

tratto di detta strada, che dal poligono sociale di tiro conduce alla nuova piazza d'armi.

Art. 3.

La Società « Ilva » si obbliga inoltre, a sua cura e spese, e in base a speciali progetti che saranno a suo tempo redatti dalla Direzione del genio militare di Napoli:

a) di eseguire nel fabbricato indicato nella planimetria con la lettera *B* tutti i lavori di trasformazione e migliorie necessari per renderlo adatto a speciali servizi militari;

b) di costruire un ingresso principale carreggiabile alla nuova piazza d'armi mediante ponticello in muratura o barriera di ferro mobile;

c) di costrurre numero sei ingressi secondari in muratura per pedoni;

d) di delimitare con staccionata di pali di castagno tutto il confine verso la proprietà privata;

e) di costruire speciali ostacoli per l'addestramento dei cavalli da truppa e da ufficiali;

f) di demolire tutti i fabbricati colonici attualmente esistenti in detto terreno nonchè il gruppo di quelli che costituiscono la chiesa denominata « Madonna di Campegna » escluso soltanto il fabbricato distinto nell'annessa planimetria con la lettera B che dovrà migliorarsi, come si dirà in appresso:

Resta stabilito che la demolizione della chiesa della Madonna di Campegna sarà fatta, se possibile, contemporaneamente agli altri fabbricati, ma in ogni caso, non oltre due anni dalla data della definitiva stipulazione della presente convenzione, per dar tempo alla Società di costruirne un'altra nelle adiacenze, per non interrompere le pratiche del culto.

Resta poi in modo assoluto stabilito che l'Amministrazione militare debba essere esonerata da ogni impegno e da ogni responsabilità civile per quanto potrebbe riguardare i diritti dell'ente interessato al funzionamento del culto in quella chiesa.

Art. 4.

In corrispettivo delle cessioni contenute nei precedenti articoli, l'Amministrazione militare cede in proprietà alla Società « Ilva » l'immobile qui appresso descritto, attualmente assegnato per uso di piazza d'armi.

Questo è sito in contrada Bagnoli nel territorio di Napoli, frazione Fuorigrotta, della estensione complessiva di m. q. 195.553.13, confinante a nord-ovest e sud-est coi terreni della Società « Ilva » e con quelli di altri proprietari diversi, a levante con la rimanente parte della piazza d'armi verso il poligono di tiro, a ponente con la strada di Coroglio.

Tale terreno non figura nel catasto rustico del comune di Napoli, ed è schematicamente indicato nella tavola planimetrica annessa al perimetro racchiuso con le lettere *m, n, p, q*.

Art. 5.

La permuta costituita dalle sopramentovate reciproche cessioni s'intende fatta a perfetta uguaglianza di valore, per modo che non dovrà essere in nessun caso corrisposta somma alcuna a titolo di plus-valenza; e quando anche tale plus-valenza fosse dimostratà a favore degli immobili e diritti immobiliari ceduti dalla Societa « Ilva », questa espressamente vi rinunzia, intendendo che la medesima serva a compensare l'Amministrazione militare del disturbo arrecatole per lo spostamento della piazza d'armi.

Art. 6.

L'Amministrazione militare cede in permuta l'immobile suddescritto a corpo e non a misura nello stato in cui si trova, e con tutte le servitù attive e passive; ed essa non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante alla Società « Ilva » sarà limitato al puro rimborso della parte evitta, o della somma pagata a colui che avrà agito per la evizione.

Art. 6-*bis*.

Sui terreni dell'attuale piazza d'armi dei Bagnoli, l'orfanotrofio militare di Napoli esercita gli speciali diritti di usufrutto accordatigli dai rescritti di sua costituzione e dai successivi.

Spetterà alla Società « Ilva » di tacitare l'ente suddetto, e ciò senza ingerenza alcuna dell'Amministrazione militare, che deve essere rilevata da ogni e qualsiasi azione e ragione che l'ente usufruttuario credesse di proporre.

Tutto ciò ferma rimanendo la dichiarazione del precedente articolo 5 dell'essere fatta la permuta a perfetto conguaglio.

Art. 7.

La Società « Ilva » assume tutte le garanzie di legge, dichiara espressamente di rispondere verso l'Amministrazione militare di ogni qualsiasi caso di evizione e si obbliga di dimostrare nel più breve tempo la proprietà e libertà degli immobili e dei diritti immobiliari che dà in permuta, mediante la presentazione dei necessari documenti che dovranno essere riconosciuti attendibili dalla R. avvocatura erariale.

Art. 8.

Dopo avvenuta tale dimostrazione e dopo che dalla Società « Ilva » saranno compiuti i lavori indicati negli articoli 2° e 3° si procederà alla reciproca consegna degli immobili, e diritti immobiliari, compilando per l'oggetto apposito processo verbale, e dal giorno di tale consegna l'una amministrazione subentrerà all'altra nei diritti ed obblighi inerenti ai detti immobili e diritti immobiliari.

Art. 8-*bis*.

Il presente compromesso sarà nullo e di nessun effetto, se entro un anno dal dì della pubblicazione della legge che lo approva, la Società non avesse esibito tutti i documenti comprovanti la proprietà e libertà degli immobili che essa cede o non avrà effettuato il deposito della somma presumibilmente occorrente per la stipulazione, registrazione e trascrizione del contratto formale di permuta e per la voltura a catasto degli immobili che reciprocamente le parti si cedono.

In tal caso l'amministrazione militare potrà liberamente disporre degli immobili demaniali, senza che la Società possa nulla pretendere anche per titolo di preventiva occupazione che l'amministrazione avesse fatta dei terreni della Società in applicazione dell'art. 9.

Art. 9.

È fatta facoltà all'Amministrazione militare di servirsi almeno di una parte della piazza d'armi che si cede, fino a che il processo di sistemazione della nuova non sia giunto al punto che si possa usufruirla utilmente per le istruzioni.

Art. 10.

La Società « Ilva » nel prendere possesso del terreno dell'Amministrazione militare assume ogni diretta responsabilità, in contrapposto di terzi aventi diritto, per il regolare funzionamento dei canali di bonifica che esistono a fianco e nelle adiacenze di detto terreno e ne regolerà a sua cura e spese il corso normale, prendendo anche, ove occorra, diretti accordi cogli altri interessati, per le eventuali opere da costruirsi per il detto regolare funzionamento.

Art. 11.

Tutte le spese relative alla stipulazione, registrazione e trascrizione ed altro del presente contratto sono per metà a carico della Società « Ilva » è per metà a carico dell' Amministrazione militare, ed agli effetti della tassa s'indica il valore degli immobili da permutarsi che è di L. 290,130.08.

Art. 12.

Il presente atto vincola la Società « Ilva » e non vincolerà

l'Amministrazione militare se non dopo che sarà stato approvato dal Ministero della guerra con la prescrizione di legge.

Napoli, 7 dicembre 1907.

Il rappresentante della Società « Ilva »
« Ilva » Società anonima
Il presidente
G. F. Durazzo Pallavicini.
Il rappresentante dell'Amministrazione militare
Donato Pinto, colonnello.

Il numero 424 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a corrispondere alla Società sicula occidentale, subconcessionaria della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, le somme che risulteranno dovute, in seguito a sentenza dell'autorità giudiziaria od a transazione da approvarsi a norma di legge:

a) per annualità di riscatto, dal 1° gennaio 1905 al 27 agosto 1978 e relativi interessi a decorrere dal 1° luglio 1905;

b) pel prezzo del materiale rotabile e di esercizio, e delle provviste, nonchè per relativi interessi a decorrere dal 1° gennaio 1905;

c) per eventuale indennizzo per l'esercizio speciale, tenuto dal 1° gennaio 1905 al 31 luglio 1907.

Art. 2.

In pendenza della definitiva risoluzione delle questioni attinenti alla determinazione dell'annualità di riscatto e del prezzo del materiale rotabile e di esercizio, e delle provviste, il Governo è autorizzato a corrispondere, a titolo di provvisionale sull'annualità di riscatto, la somma di L. 2,000,000 a decorrere dal 1° gennaio 1905, nonchè la somma di L. 3,174,248.79 pei detti materiali e provviste, oltre gli interessi che risulteranno dovuti e con riserva di definitiva liquidazione.

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi indicati nell'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per la provvista dei mezzi necessari per le spese di cui ai precedenti articoli, tenuto conto però della somma già autorizzata ed impegnata di L. 1,780,548 a titolo di sovvenzione governativa per la costruzione e l'esercizio della ferrovia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Relazione ***di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a*** **S. M. il Re,** ***in udienza del 2 luglio 1908, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelvetere Valfortore (Benevento).***

SIRE!

Gli amministratori del comune di Castelvetere Valfortore condannati o denunziati per vari titoli di reato e taluni tuttora sottoposti a procedimento penale, commettono - nell'esercizio delle loro funzioni - gravi e continui abusi suscitando nella cittadinanza il più vivo malcontento.

Si elevano contravvenzioni arbitrarie a carico di persone dello opposto partito e si compiono atti di intimidazione e di minaccia.

Un assessore fu condannato per avere ordinato illegalmente l'espulsione dall'aula di un consigliere di opposizione, ed ora è sottoposto - insieme con altro assessore - a procedimento penale per abuso di autorità e falso in atto pubblico.

La sera del 19 marzo u. s., dovevasi - fra gli altri oggetti - discutere in Consiglio il conto consuntivo 1906, sul quale l'opposizione si sarebbe vivamente manifestata.

Ma, in principio di seduta, avendo uno dei consiglieri contrari all'Amministrazione ottenuta la parola, alcuni pregiudicati che assistevano alla seduta presero a schernirlo ed il presidente, invece di tutelare la dignità dell'assemblea e i diritti della minoranza, lasciò fare i disturbatori venendo così impedito di parlare agli oppositori che si allontanarono dall'aula, dopo di che i consiglieri rimasti si affrettarono ad approvare il conto. La minoranza disertò da allora le sedute.

Questi fatti mantengono in continuo fermento quella popolazione, e perenne è la minaccia di gravi disordini, a mala pena finora evitati mercè l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza. Per far cessare gli abusi e la conseguente eccitazione dello spirito pubblico, è necessario quindi, come riconobbe il Consiglio di Stato con parere del 26 corrente, lo scioglimento di quel Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelvetere Valfortore, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Stefano De Ruggiero è nominato commissario straordinario per l' Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale diplomatico.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

Fasciotti barone Carlo, segretario di legazione di 1ª classe, promosso consigliere di legazione di 2ª classe.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

Corinaldi (dei conti) nob. Leopoldo, segretario di legazione di 2ª classe, promosso segretario di legazione di 1ª classe dal 1° giugno 1908.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

Depretis Agostino, segretario di legazione di 2ª classe, promosso segretario di legazione di 1ª classe.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Medici cav. Giuseppe, segretario di legazione di 2ª classe, collocato, dietro sua domanda, in aspettativa per comprovati motivi di salute, dal 1° maggio 1908.

Con R. decreto del 2 maggio 1908:

Miniscalchi Erizzo conte Francesco, segretario di legazione di 2ª classe in Addis Abeba, incaricato di disimpegnare le funzioni di cancelliere presso quella R. legazione, dal 1° giugno 1908.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

Godio cav. Cesare Alberto, segretario di legazione di 3ª classe promosso segretario di legazione di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1908:

D'Ayala Francesco Saverio, accettate le offerte dimissioni dal posto di addetto di legazione.

Con decreto Ministeriale del 16 maggio 1908:

Rogadeo Giovanni, addetto di legazione al Ministero, destinato a Tokio.

Con R. decreto del 2 maggio 1908:

Colli di Felizzano Giuseppe, capitano di cavalleria, incaricato di reggere la R. legazione in Addis Abeba in qualità e col trattamento d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

Personale consolare di 1ª categoria

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Millelire comm. Giorgio, console generale di 2ª classe, promosso console generale di 1ª classe e destinato a Guatemala con credenziali di ministro residente.

Con R. decreto del 22 maggio 1908:

Squitti Nicola barone di Palermiti e Guarna, console generale di 2ª classe a Trieste, incaricato di reggere la R. legazione a Cettigne con credenziali di inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

Con R. decreto del 30 aprile 1908:

Testa cav. Luigi, console di 1ª classe, promosso console generale di 2ª classe.

Valentini cav. Claudio, id. id.

Mordini cav. Leonardo, console di 2ª classe, promosso console di 1ª classe.

Burdese cav. Paolo Apollinare, id. id.

Durand de la Penne marchese Enrico, id. id.

Poccardi Gaetano, vice console di 1ª classe, promosso console di 2ª classe.

Majoni cav. Giovanni Cesare, id. id.

Medici, dei marchesi di Marignano, nob. Francesco, id. id.

Salerno Mele Giovanni, vice console di 2ª classe, promosso vice console di 1ª classe.

Casini Giulio, id. id.

Ciancarelli Bonifacio, id. id.

Dolfini Giovanni Battista, addetto consolare, nominato vice console di 2ª classe.

Labia Natale, id. id.

Piacentini Renato, id. id.

Falkenburg Adolfo, id. id.

Personale consolare di 2ª categoria.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Boggiano Benedetto, accettate le offerte dimissioni dal posto di R. console in Quito (Equatore).

Con decreto Ministeriale del 2 maggio 1908:

Caino Giacomo Antonio, autorizzata la nomina ad agente consolare in Mayaguez.

Luchetti Arturo, autorizzata la nomina a vice console in Madrid.

Con decreto Ministeriale del 6 giugno 1908:

Medina Gabriele, autorizzata la nomina ad agente consolare in Monastir (Tunisia).

Con decreto Ministeriale del 10 giugno 1908:

Gea Pietro, autorizzata la nomina ad agente consolare in Garrucha.

Con decreto Ministeriale del 12 giugno 1908:

Navone Gio. Roberto, autorizzata la nomina a vice console in Tolone.

Con decreto Ministeriale del 13 giugno 1908:

Roasenda Pietro Giulio, autorizzata la nomina ad agente consolare in Avellaneda.

Uffizi.

Con decreto Ministeriale del 5 maggio 1908:

Minneapolis (Minnesota). — Trasferita la sede dell'agenzia consolare, dipendente dal R. consolato a Chicago, a *St. Paul*, rimanendo sotto la dipendenza di detto R. consolato.

Con decreto Ministeriale del 1° giugno 1908:

Avellaneda. — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza del R. consolato in La Plata.

Con decreto Ministeriale del 10 giugno 1908:

Garrucha. — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza del R. consolato in Barcellona.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO.

Il giorno 20 corr. in Maggiano, provincia di Treviso, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 21 luglio 1908.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE al 30 giugno 1908

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico		
	Gran Libro.		
1	Consolidato 3.75 - 3.50 per % netto	(*) —	303,763,746 34
2	Consolidato 3 per %	(*) —	4,803,236 22
3	Consolidato 3,50 per % netto	(*) —	32,976,522 96
4	Antiche rendite consolidate nominative 4,50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	—	32,488,205 38
			374,031,710 90
	RENDITE DA TRASCRIVERE NEL GRAN LIBRO.		
5	Al Consolidato 3.75 - 3.50 per % netto - Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Antichi debiti 5 %)	—	57,063 74
			57,063 74
	RENDITA IN NOME DELLA SANTA SEDE.		
6	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3,225,000 —
	DEBITI PERPETUI.		
7	Debito 3 ottobre 1825 — 3 % (Modena) *(incluso separatamente nel Gran Libro)*	—	13,963 37
8	Assegni diversi modenesi — 3 %	—	1,420 83
9	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,167 78
10	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,080,796 30
11	Rendita 3 per % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,171 46
12	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,245 66
			2,770,765 40
	DEBITI REDIMIBILI.		
	Debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro.		
13	*Toscana* 5 per % - 10 febbraio 1861 [Ferrovia maremmana]	(*) 1959	2,023,750 —
14	*Parma* 5 » % - 15-16 giugno 1827	1907	9,588 14
15	*Roma* 5 » % - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 (Prestiti cattolici)	(*) 1907	120 —
16	*Roma* 5 » % - 11 aprile 1866 (Blount)	(*) 1940	1,555,862 50
17	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico - Emissione 1870. 1ª categoria.	indeterminata	1,425,730 —
	2ª categoria.	1911	1,069,065 —
18	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	94,160 —
19	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo. 1ª emissione,	1916	80,260 —
20	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo. 2ª emissione.	1948	182,310 —
21	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	(*) 1961	3,415,035 —
			9,855,880 64
	Debiti redimibili non inclusi nel Gran Libro *(Contabilità diverse).*		
22	Obbligazioni 3 per % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	216,645 —
23	Id. 6 » % dei Canali Cavour	(*) 1915 (**)	1,370,100 —
24	Id. 5 » % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,133,025 —
25	Id. 5 » % per la 2ª serie dei lavori del Tevere (emissione 1883)	1934	166,850 —
26	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1884)	1936	169,900 —
27	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1885)	1936	169,900 —
	Da riportarsi		3,226,420 —

(4° trimestre dell'esercizio 1907-1908) dei Debiti Pubblici dello Stato

Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.

al 30 giugno 1907	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1908	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
8,100,366,569 07	(1) 2,212 63	(1) 59,003 47	(2) 16,138 49	(2) 430,359 74	303,749,820 48	8,099,995,212 80
160,107,874 —	—	—	—	—	4,803,236 22	160,107,874 —
942,186,370 29	(3) 3,461 97	(3) 98,913 42	(4) 765 33	(4) 21,866 57	32,979,219 60	942,263,117 14
721,960,119 55	(5) 19,544 44	(5) 434,320 89	(6) 7,011 87	(6) 155,819 33	32,500,737 95	722,238,621 11
9,924,620,932 91	25,219 04	592,237 78	23,915 69	608,045 64	(7) 374,033,014 25	9,924,605,125 05
1,521,699 73	—	—	—	—	57,063 74	1,521,699 73
1,521,699 73	—	—	—	—	57,063 74	1,521,699 73
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93
19,743,355 60	—	—	—	—	987,167 78	19,743,355 60
21,615,926 —	(8) 77 03	(8) 1,540 60	—	—	1,080,873 33	21,617,466 60
3,139,048 67	(9) 12 75	(9) 425 —	—	—	94,184 21	3,139,473 67
19,774,855 34	—	—	—	—	593,245 66	19,774,855 34
64,785,992 24	89 78	1,965 60	—	—	2,770,855 18	64,787,957 84
40,475,000 —	—	—	(10) 8,500 —	(10) 166,000 —	2,015,450 —	40,309,000 —
191,762 80	—	—	(11) 9,588 14	(11) 191,762 80	—	—
2,400 —	—	—	(10) 120 —	(10) 2,400 —	—	—
31,117,250 —	—	—	(10) 12,306 25	(10) 246,125 —	1,543,556 25	30,871,125 —
28,514,600 —	—	—	—	—	1,425,730 —	28,514,600 —
21,381,300 —	—	—	(10) 211,285 —	(10) 4,225,700 —	857,780 —	17,155,600 —
1,883,200 —	—	—	(10) 6,544 —	(10) 130,880 —	87,616 —	1,752,320 —
1,605,200 —	—	—	(10) 6,880 —	(10) 137,600 —	73,380 —	1,467,600 —
6,077,000 —	—	—	(10) 2,265 —	(10) 75,500 —	180,045 —	6,001,500 —
113,834,500 —	—	—	(10) 25,500 —	(10) 850,000 —	3,389,535 —	112,984,500 —
245,082,212 80	—	—	282,788 39	6,025,967 80	9,573,092 25	239,056,245 —
7,221,500 —	—	—	(10) 1,455 —	(10) 48,500 —	215,190 —	7,173,000 —
22,835,000 —	—	—	(10) 116,730 —	(10) 1,945,500 —	1,253,370 —	20,889,500 —
22,660,500 —	—	—	(10) 2,725 —	(10) 54,500 —	1,130,300 —	22,606,000 —
3,337,000 —	—	—	(10) 2,850 —	(10) 57,000 —	164,000 —	3,280,000 —
3,398,000 —	—	—	(10) 2,500 —	(10) 50,000 —	167,400 —	3,348,000 —
3,398,000 —	—	—	(10) 2,500 —	(10) 50,000 —	167,400 —	3,348,000 —
62,850,000 —	—	—	128,760 —	2,205,500 —	3,097,660 —	60,644,500 —

Numero d' ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l' estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	Riporto	. . . .	3,226,420 —
28	Obbligazioni 5 per $^0/_0$ per saldo 7ª quota della 3ª serie dei lavori del Tevere e per le quote a tutto l'esercizio 1894-95 della 4ª serie	1944	496,650 —
29	Id. 5 » $^0/_0$ per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	226,975 —
30	Id. 5 » $^0/_0$ pei lavori di risanamento della città di Napoli (3ª serie)	1958	363,325 —
31	Id. 5 » $^0/_0$ » id. id. (4ª serie)	1958	374,675 —
32	Id. 5 » $^0/_0$ » id. id. (7ª serie)	1958	328,050 —
33	Id. 5 » $^0/_0$ » id. id. (8ª serie)	1958	458,100 —
34	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane: 3 per $^0/_0$ delle ferrovie livornesi (serie A)	1953 (**)	251,835 —
35	3 » $^0/_0$ id. (serie B)	1953 (**)	85,965 —
36	3 » $^0/_0$ id. (serie C)	(*) 1953 (**)	847,440 —
37	3 » $^0/_0$ id. (serie D¹)	(*) 1953 (**)	1,210,635 —
38	3 » $^0/_0$ id. (serie D²)	(*) 1953 (**)	1,573,815 —
39	3 » $^0/_0$ della ferrovia Lucca-Pistoia (emissione 1856)	(*) 1954 (**)	145,303 20
40	3 » $^0/_0$ id. (emissione 1858)	(*) 1954 (**)	70,887 60
41	3 » $^0/_0$ id. (emissione 1860)	1954 (**)	168,134 40
42	5 » $^0/_0$ della ferrovia centrale toscana (serie A)	(*) 1934 (**)	269,475 —
43	5 » $^0/_0$ id. (serie B)	(*) 1934 (**)	792,350 —
44	5 » $^0/_0$ della ferrovia Asciano-Grosseto (serie C)	(*) 1934 (**)	777,250 —
45	3 » $^0/_0$ delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	785,250 —
46	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	19,950 —
47	Obbligazioni 3 $^0/_0$ della ferrovia Cavallermaggiore - Alessandria	(*) 1956 (**)	295,845 —
48	Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole - Mortara	1961 (***)	—
49	Obbligazioni 5 $^0/_0$ delle strade ferrate del Tirreno (serie A)	1944	1,566,750 —
50	Id. id. (serie B)	1944	1,620,950 —
51	Id. id. (serie C)	1944	2,097,800 —
52	Id. id. (serie D)	1944	2,383,900 —
53	Obbligazioni ferroviarie 3 per $^0/_0$ — Rete Mediterranea (serie A)	(*) 1985 (**)	3,653,025 —
54	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	3,437,040 —
55	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	2,905,695 —
56	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	996,975 —
57	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	2,277,000 —
58	Obbligazioni ferroviarie 3 per $^0/_0$ — Rete Adriatica (serie A)	(*) 1985 (**)	3,696,645 —
59	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	2,115,240 —
60	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	2,354,190 —
61	Id. id. id. id (serie D)	(*) 1985 (**)	842,460 —
62	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	2,327,490 —
63	Obbligazioni ferroviarie 3 per $^0/_0$ — Rete Sicula (serie A)	(*) 1985 (**)	828,885 —
64	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	884,325 —
65	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	693,930 —
66	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	245,130 —
67	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	109,875 —
68	Capitali diversi infruttiferi	—	—
			47,805,635 20

Riassunto dei Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Gran Libro	374,031,710 90
Rendite da trascrivere nel Gran Libro	57,063 74
Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti perpetui	2,770,765 40
TOTALE dei Debiti consolidati e perpetui	380,084,540 04
Debiti redimibili. . . . { Debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro	9,855,880 64
Debiti redimibili. . . . { Debiti redimibili non inclusi nel Gran Libro *(Contabilità diverse)*	47,805,635 20
TOTALE	437,746,055 88

Dalla direzione generale del debito pubblico — Roma, li 11 luglio 1908.

Il direttore capo di ragioneria
MACCHI.

al 30 giugno 1907	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1908	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
62,850,000 —	—	—	128,760 —	2,205,500 —	3,097,660 —	60,644,500 —
9,933,000 —	—	—	(10) 4,625 —	(10) 92,500 —	492,025 —	9,840,500 —
4,539,500 —	—	—	(10) 2,400 —	(10) 48,000 —	224,575 —	4,491,500 —
7,266,500 —	—	—	(10) 1,675 —	(10) 33,500 —	361,650 —	7,233,000 —
7,493,500 —	—	—	(10) 1,675 —	(10) 33,500 —	373,000 —	7,460,000 —
6,561,000 —	—	—	(10) 1,550 —	(10) 31,000 —	326,500 —	6,530,000 —
9,162,000 —	—	—	(10) 2,075 —	(10) 41,500 —	456,025 —	9,120,500 —
8,394,500 —	—	—	(10) 2,505 —	(10) 83,500 —	219,330 —	8,311,000 —
2,865,500 —	—	—	(10) 855 —	(10) 28,500 —	85,110 —	2,837,000 —
28,248,000 —	—	—	(10) 8,430 —	(10) 281,000 —	839,010 —	27,967,000 —
40,354,500 —	—	—	(10) 12,060 —	(10) 402,000 —	1,198,575 —	39,952,500 —
52,460,500 —	—	—	(10) 15,690 —	(10) 523,000 —	1,558,125 —	51,937,500 —
4,843,440 —	—	—	(10) 1,386 —	(10) 46,200 —	143,917 20	4,797,240 —
2,362,920 —	—	—	(10) 680 40	(10) 22,680 —	70,207 20	2,340,240 —
5,604,480 —	—	—	(10) 1,612 80	(10) 53,760 —	166,521 60	5,550,720 —
5,389,500 —	—	—	(10) 1,100 —	(10) 22,000 —	268,375 —	5,367,500 —
15,847,000 —	—	—	(10) 3,275 —	(10) 65,500 —	789,075 —	15,781,500 —
15,545,000 —	—	—	(10) 3,100 —	(10) 62,000 —	774,150 —	15,483,000 —
26,175,000 —	—	—	(10) 7,680 —	(10) 256,000 —	777,570 —	25,919,000 —
997,500 —	—	—	(10) 350 —	(10) 17,500 —	19,600 —	980,000 —
9,861,500 —	—	—	(10) 2,730 —	(10) 91,000 —	293,115 —	9,770,500 —
9,379,500 —	—	—	—	164,500 —	—	9,215,000 —
31,335,000 —	—	—	—	—	1,566,750 —	31,335,000 —
32,419,000 —	—	—	—	—	1,620,950 —	32,419,000 —
41,956,000 —	—	—	—	—	2,097,800 —	41,956,000 —
47,678,000 —	—	—	—	—	2,383,900 —	47,678,000 —
121,767,500 —	—	—	(10) 12,120 —	(10) 404,000 —	3,640,905 —	121,363,500 —
114,568,000 —	—	—	(10) 10,875 —	(10) 362,500 —	3,426,165 —	114,205,500 —
96,856,500 —	—	—	(10) 9,870 —	(10) 329,000 —	2,895,825 —	96,527,500 —
33,232,500 —	—	—	(10) 4 275 —	(10) 142,500 —	992,700 —	33,090,000 —
75,900,000 —	—	—	(10) 5,490 —	(10) 183,000 —	2,271,510 —	75,717,000 —
123,221,500 —	—	—	(10) 12,300 —	(10) 410 000 —	3,684,345 —	122,811,500 —
70,508,000 —	—	—	(10) 6,825 —	(10) 227,500 —	2,108,415 —	70,280,500 —
78,473,000 —	—	—	(10) 8,625 —	(10) 287,500 —	2,345,565 —	78,185,500 —
28.082,000 —	—	—	(10) 3.000 —	(10) 100,000 —	839,460 —	27,982,000 —
77,583,000 —	—	—	(10) 8,760 —	(10) 292,000 —	2,318,730 —	77,291,000 —
27,629,500 —	—	—	(10) 2,250 —	(10) 75,000 —	826,635 —	27,554,500 —
29,477,500 —	—	—	(10) 4,275 —	(10) 142,500 —	880,050 —	29,335,000 —
23,131,000 —	—	—	(10) 2,430 —	(10) 81 000 —	691,500 —	23,050,000 —
8,171,000 —	—	—	(10) 1,050 —	(10) 35,000 —	244,080 —	8,136,000 —
3,662,500 —	—	—	(10) 1,425 —	(10) 47,500 —	108,450 —	3,615,000 —
132,987 20	—	—	—	(12) 1,841 —	—	131,146 20
1,401,918,827 20	—	—	297,784 20	7,725,481 —	47,507,851 —	1,391,193,316 20
9,924,620,932 91	25,219 04	592,237 78	23,915 69	608,045 61	374,033,014 25	9,924,605,125 05
1,521,699 73	—	—	—	—	57,063 74	1,521,699 73
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64.500,000 —
64,785,992 24	89 78	1,965 60	—	—	2,770,855 18	64,787,957 84
10,055,428,624 88	25,308 82	594,203 38	23,915 69	608,045 61	380,085,933 17	10,055,414,782 62
245,082,212 80	—	—	282,788 39	6,025,967 80	9,573,092 25	239,056,245 —
1,401,918,827 20	—	—	297,784 20	7,725,481 —	47,507,851 —	1,394,193,346 20
11,702,429,664 88	25,308 82	594,203 38	604,488 28	14,359,494 44	437,166,876 42	11,688,664,373 82

Il direttore generale del debito pubblico
MORTARA.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.		
	DEBITI REDIMIBILI.		
1	Buoni dei danneggiati dalle truppe borboniche di Sicilia	1984	243,920 —
2	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	25,226,101 —
3	Buoni del Tesoro a lunga scadenza. (Legge 7 luglio 1901, n. 323).	1926	1,195,425 —
4	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	12,828,676 36
5	Certificati ferroviari di credito con interesse 3.50 0/0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638 emissione 1906-907	1947	3,745,000 —
	emissione 1907-808	1948	—
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		43,239,122 36

Dalla direzione generale del tesoro - Roma, li 18 luglio 1908.

RIASSUNTO

	Consistenza dei debiti in rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico*	437,746,055 88
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro*	43,239,122 36
TOTALE GENERALE	480,985,178 24

al 30 giugno 1907	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1908	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
4,878,400 —	—	—	280 —	(13) 5,600 —	243,640 —	(14) 4,872,800 —
919,741,364 30	—	—	211,396 —	(15) 8,039,808 12	25,014,705 —	911,701,556 18
34,155,000 —	—	—	45,500 —	(16) 1,300,000 —	1,119,925 —	32,855,000 —
351,470,585 25	—	—	152,490 70	(17) 1,177,827 30	12,676,185 66	317,292,757 95
107,000,000 —	—	—	43,980 23	(18) 1,256,577 98	3,701,019 77	105,743,422 02
—	6,513,500 —	(19) 186,100,000 —	—	—	6,513,500 —	186,100,000 —
1,417,245,349 55	6,513,500 —	186,100,000 —	453,646 93	14,779,813 40	49,298,975 43	1,588,565,536 15

Il direttore generale del tesoro
ZINCONE.

GENERALE

07	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1908	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
11,702,429,664 88	25,308 82	594,203 38	604,488 28	14,359,491 41	457,166,876 42	11,688,664,373 82
1,417,245,349 55	6,513,500 —	186,100,000 —	453,646 93	14,779,813 40	49,298,975 43	1,588,565,536 15
13,119,675,014 43	6,538,808 82	186,694,203 38	1,058,135 21	29,139,307 81	486,467,851 85	13,277,229,909 97
In aumento	Rendita L. 5,480,673 61		Capitale L. 157,554,895 51			

Riepilogo del movimento dei debiti pubblici

SITUAZIONE al 1° luglio 1907

Variazioni in aumento avvenute nel 3° trimestre 1907 (1° trimestre dell'esercizio 1907-908) .

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra .

SITUAZIONE al 30 settembre 1907

Variazioni in aumento avvenute nel 4° trimestre 1907 (2° trimestre dell'esercizio 1907-908) .

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra .

SITUAZIONE al 31 dicembre 1907

Variazioni in aumento avvenute nel 1° trimestre 1908 (3° trimestre dell'esercizio 1907-908) .

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra .

SITUAZIONE al 31 marzo 1908

Variazioni in aumento avvenute nel 2° trimestre 1908 (4° trimestre dell'esercizio 1907-908)

Variazioni in diminuzione avvenute come sopra .

SITUAZIONE al 30 giugno 1908 .

Differenze tra la situazione al 30 giugno 1908 e quella al 1° luglio 1907 .

dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

Debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico		Debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro		TOTALE	
Rendita	Capitale	Rendita	Capitale	Rendita	Capitale
437,746,055 88	11,702,429,664 88	43,239,122 36	1,417,245,349 55	480,985,178 24	13,119,675,014 43
9,791 64	237,315 68	962,500 —	27,500,000 —	972,291 61	27,737,315 68
437,755,847 52	11,702,666,980 56	44,201,622 36	1,444,745,349 55	481,957,469 88	13,147,412,330 11
268,952 48	5,764,474 45	280 —	5,600 —	269,232 48	5,770,074 45
437,486,895 04	11,696,902,506 11	44,201,342 36	1,444,739,749 55	481,688,237 40	13,141,642,255 66
11,114 01	251,960 64	624,950 —	17,850,000 —	636,064 04	18,101,960 64
437,498,009 08	11,697,154,466 75	44,826,292 36	1,462,589,749 55	482,324,301 41	13,159,744,216 30
213,174 34	4,600,178 63	354,251 26	7,959,918 58	567,425 60	12,560,097 21
437,284,831 74	11,692,554,288 12	44,472,041 10	1,454,629,830 97	481,756,875 81	13,147,184,119 09
1,765 56	43,262 37	2,554,800 —	73,000,000 —	2,556,565 56	73,043,262 37
437,286,600 30	11,692,597,550 49	47,026,841 10	1,527,629,830 97	484,313,441 40	13,220,227,381 46
11,476 88	286,600 46	—	—	11,176 88	286,600 46
437,275,123 42	11,692,310,950 03	47,026,841 10	1,527,629,830 97	484,301,964 52	13,219,940,781 —
2,637 58	61,664 69	2,371,250 —	67,750,000 —	2,373,887 58	67,811,664 69
437,277,761 —	11,692,372,614 72	49,398,091 10	1,595,379,830 97	486,675,852 10	13,287,752,445 69
110,884 58	3,708,240 90	99,115 67	6,814,294 82	210,000 25	10,522,535 72
437,166,876 42	11,688,664,373 82	49,298,975 43	1,588,565,536 15	486,465,851 85	13,277,229,909 97
— 579,179 46	— 13,765,291 06	+ 6,059,853 07	+ 171,320,186 60	+ 5,480,673 61	+ 157,554,895 54

(Seguono le annotazioni).

Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero.

(**) Gl' interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita reiscritta, durante il *1° trimestre dell'esercizio* in corrispondenza di altra dell'antico 5 0ı0, perchè riconosciuta indebitamente convertita nel 4.50 0ı0 netto col privilegio di cui all'art. 2, comma 4° della legge 22 luglio 1894, n. 339, non essendo destinata a scopi di beneficenza	Rendita	L.	2,158.20	Cap. nom.	L.	57,552.—
Rendita inscritta come sopra durante il *3° trimestre dell'esercizio*.	Id.	»	54.43	Id.	»	1,451.47
Insieme	Rendita	L.	2,212 63	Cap. nom.	L.	59,003.47

2) Rendita annullata durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione privilegiata in consolidato 4.50 0ı0 netto giusta l'art. 2, comma 4° della legge 22 luglio 1894, n. 339, alla quale conversione si è riconosciuto avere diritto la corrispondente rendita dell'antico consolidato 5 0ı0	Rendita	L.	4,706.25	Cap. nom.	L.	125,500.—
Rendita annullata come sopra durante il *2° trimestre dell'esercizio*.	Id.	»	8,878.49	Id.	»	236,759.74
Idem come sopra durante il *3° trimestre dell'esercizio*	Id.	»	622.50	Id.	»	16,600.—
Idem come sopra, durante il *4° trimestre* dell'esercizio	Id.	»	1,830 —	Id.	»	48,800 —
	Rendita	L.	16,037.24	Cap. nom.	L.	427,659.74
Rendita annullata durante il *4° trimestre dell'esercizio* per prescrizione trentennale	Id.	»	101.25	Id.	»	2,700 —
Insieme	Rendita	L.	16,138.49	Cap. nom.	L.	430,359.74

3) Rendita inscritta durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendite 4.50 0ı0 netto giusta la legge 21 dicembre 1903, n. 483.	Rendita	L.	1,595.74	Cap. nom.	L	45,592 57
Rendita inscritta come sopra durante il *2 trimestre dell'esercizio* .	Id.	»	784 66	Id.	»	22,418.86
Idem come sopra durante il *3° trimestre dell'esercizio*	Id.	»	600.91	Id.	»	17,168.85
Idem come sopra, durante il *4° trimestre dell'esercizio*	Id.	»	480.66	id.	»	13,733 14
Insieme	rendita	L.	3,461.97	Cap. nom.	L.	98,913.42

4) Rendita annullata durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per ricostituzione nel consolidato 4.50 0ı0 netto, perchè riconosciuta indebitamente convertita nel 3.50 0ı0 netto in forza della legge 21 dicembre 1903, n. 483, avendo scopi di pubblica beneficenza	Rendita	L.	459.67	Cap. nom.	L.	13,133.43
Rendita annullata come sopra durante il *2° trimestre dell'esercizio*	Id.	»	42 —	Id.	»	1,200 —
Idem. come sopra durante il *3° trimestre dell'esercizio*	Id.	»	233.33	Id.	»	6,666.57
Idem come sopra, durante il *4° trimestre dell'esercizio*	Id.	»	30.33	id.	»	866 57
Insieme	Rendita	L.	765.33	Cap. nom.	L.	21,866.57

5) Rendita iscritta durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione privilegiata di rendita consolidata 3.75 0ı0 (antico 5 0ı0) giusta l'art. 2, comma 4° della legge 22 luglio 1894, n. 339, ed in seguito a comprovato diritto	Rendita	L.	5,446.70	Cap. nom.	L.	121,037.78
Rendita inscritta come sopra durante il *2° trimestre dell'esercizio*.	Id.	»	10,275.38	Id.	»	228,341.78
Idem. come sopra durante il *3° trimestre dell'esercizio*	Id.	»	720.44	Id.	»	16,009.78
Idem come sopra, durante il *4° trimestre dell'esercizio*	Id.	»	2,117.92	Id.	»	47,064.89
	Rendita	L.	18,560.44	Cap. nom.	L.	412,454.23

Rendita reiscritta durante il *1° trimestre dell'esercizio*, perchè riconosciuta indebitamente convertita nel consolidato 3.50 0ı0 netto in forza della legge 21 dicembre 1903, n. 483, essendo destinata alla pubblica beneficenza

beneficenza	Rendita L.	591.—	cap. nom.	L.	13,133.33
Rendita inscritta come sopra durante il *2° trimestre dell'esercizio*	Id. »	54.—	Id.	»	1,200.—
Idem. come sopra durante il *3° trimestre dell'esercito* . .	300.—		Id.	»	6,666.67
Idem come sopra, durante il *4° trimestre dell'esercizio* .	39 —		Id.	»	866.66
Rendita L.	984.—		cap. nom.	L.	21,866.66

	Id.	»	984. —	Id.	»	21,866.66
Insieme	Rendita	L.	19,544.44	Cap. nom.	L.	434,320.89

6) Rendita annullata, durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per ricostituzione nel consolidato 3.75 - 3.50 0[0 (antico 5 0[0), perchè riconosciuta indebitamente convertita col privilegio di cui all'art. 2, comma 4° della legge 22 luglio 1894, n. 339, non avendo scopi di pubblica beneficenza . . . . Rendita L. 2,497.76 Cap. nom. L. 55,505.78

Come sopra, durante il *3° trimestre* dell'esercizio . . . . Id. » 63.— Id. » 1,400.—

Rendita L. 2,560 76 Cap. nom. L. 56,905.78

Rendita annullata, durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per conversione in consolidato 3.50 0[0 netto, giusta la legge 21 dicembre 1903, n. 483 . . . . Rendita L. 2,051.66 Cap. nom. L. 45,592.44

Rendita annullata come sopra durante il *2° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 1,008 85 Id. » 22,418.89

Idem. come sopra, durante il *3° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 772.60 Id. » 17,168.89

Idem come sopra, durante il *4° trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 618 — Id. » 13,733.33

Rendita L. 4,451.11 Id. L. 98,913 55 Id. » 4,451.11 Id. » 98,913 55

Insieme Rendita L. 7,011.87 Cap. nom. L. 155.819.33

7) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	QUANTITÀ DELLE ISCRIZIONI				*Totale*
	3.75-3.50 % netto	3 per %	3.50 % netto Categoria *A*	Antiche rendite cons. 4.50 %	
Rendite nominative	493,836	15,768	21,187	33,236	564,027
id. al portatore	1,628,634	20,246	80,520	—	1,729,400
id. miste	8,552	38	518	—	9,108
Assegni provvisori nominativi.	21,811	830	5,198	12,298	40,137
id. id. al portatore	1,471	83	854	—	2,408
	2,154,304	36,965	108,277	45,534	2,345,080

	AMMONTARE DELLA RENDITA				*Totale*
	3 75 - 3.50 per % netto	3 per %	3,50 % netto Categoria *A*	Antiche rendite cons. 4 50 %	
Rendite nominative	159,736,376 25	3,179,610 —	25,081,644 —	32,482,629 —	220,480,259 25
id. al portatore	142,664,752 50	1,616.868 —	7,844,959 50	—	152,126,580 —
id. miste	1,317,007 50	5,670 —	42,472 50	—	1,365,150 —
Assegni provvisori nominativi	30,301 78	989 80	8,995 99	18,108 95	58,396 52
id. id. al portatore	1,382 45	98 42	1,147 61	—	2,628 48
	303,749,820 48	4,803,236 22	32,979,219 60	32,500,737 95	374,033,014 25

8) Rendita e capitale nominale di una partita inscritta in aumento alla consistenza del debito per comprovato diritto, giusta il decreto del Ministro del Tesoro 19 dicembre 1907, n. 61569.

9) Rendita e capitale nominale di una partita di rendita reiscritta in aumento alla consistenza del debito per comprovato diritto in forza del decreto Ministeriale 28 luglio 1907, n. 59592.

10) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni estratte, da rimborsarsi alla pari, sotto deduzione di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata.

11) Ammortamento eseguito giusta la legge 11 luglio 1907, n. 474.

12) Capitali rimborsabili del debito Parmense 18 luglio 1849, annullati per prescrizione trentennale.

Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.

13) Diminuzione corrispondente all'ammortamento avvenuto nel mese di agosto 1907.

14) Sono compresi n. 4017 buoni per complessive L. 2,396,300 di capitale e L. 119,815 d'interessi, perchè, sebbene convertiti in rendita consolidata, sono sempre sussistenti agli effetti dell'ammortamento, previsto dall' art. 101 della legge 17 luglio 1890, n. 6970.

15) Diminuzione corrispondente alle quote d'ammortamento scadute nel l'esercizio.

16) Diminuzione corrispondente ai buoni estratti nel 6° sorteggio effettuatosi il 20 novembre 1907.

17) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento comprese nella 3ª e 4ª rata semestrale al 1° gennaio e 1° luglio 1908.

18) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento comprese nella 1ª e 2ª rata semestrale al 1° gennaio e 1° luglio 1908.

19) Emissione nel 1° trimestre dell'esercizio per L. 962,500 di rendita e L. 27,500,000 di capitale
» nel 2° » » per L. 624,750 » e » 17,850,000 di capitale
» nel 3° » » per L. 2,555,000 » e » 73,000,000 di capitale
» nel 4° » » per L. 2,371,250 » e » 67,750,000 di capitale
di certificati con decorrenza per l'ammortamento dal 1° luglio 1908 autorizzati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese straordinarie delle ferrovie di Stato e per le spese dipendenti dalla liquidazione delle gestioni sociali ferroviarie. Il servizio d'interessi e d'ammortamento del debito stesso è fatto dal Tesoro, ma l'importo viene rimborsato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 356,625 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, (corrispondente al n. 1,234,385 del già consolidato 5 0[0) per L. 71.25, al nome di Solaro *Angiolina* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Zannetti Maria fu Antonio vedova di Antonio Solaro, domiciliata in Guardabosone (Novara) con vincolo d'usufrutto, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Solaro *Candida Angela* fu Antonio, minore ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 22 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 311,770 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, (corrispondente al n. 1,165,682 del già consolidato 5 0[0) per L. 161.25 - 150 50, al nome di Martucci Maddalena di *Domenico*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Gravina di Puglia (Bari), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Martucci Maria-Maddalena di *Domenico*, minore ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 22 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè n. 222,397 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 985,630, del già consolidato 5 0[0) per L. 78.75, al nome di Casanova Antonio fu Giambattista, minore, sotto la tutela dell'avv. Giacomo Cirillo, Alezori, domiciliato in Genova fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Casanova Giuseppe-Antonio-*Mario* fu Giambattista, minore..... come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 22 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75, 3.50 0[0, cioè: n. 393,674 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 570, al nome di Boraschi Francesco di Giuseppe, domiciliato in Desio (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Boraschi Francesco di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre Boraschi Giuseppe fu Francesco domiciliato a Desio (Milano), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 22 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 467,258 di L. 33.75 (già 5 0[0, n. 1,371,999 di L. 45), al nome di Picco *Giovanni* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gai Maddalena fu Marco vedova di Picco Antonio fu Bernardo, domiciliato in Sparone (Ivrea-Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Picco *Giovanna* ecc. ecc., come sopra vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese

dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, lì 22 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor De Rosa Luca fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 517 ordinale, n. 461 di protocollo e n. 3362 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Caserta in data 1° maggio 1908, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 20, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al detto signor De Rosa Luca fu Giuseppe il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, lì 22 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.91 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 23 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

22 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103 48 59	101 60 59	103 26 11
3 1/2 % *netto*	102 52 37	100.77 37	102 31 45
3 % *lordo*	69 71 11	68 51 11	68 96 68

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La situazione in Macedonia si mantiene sempre grave. Pare però che la notizia, data da taluni giornali, della estensione del movimento dei Giovani turchi anche ai corpi d'armata d'Adrianopoli, non sia vera, non essendo stata confermata nè dai dispacci turchi nè da quelli consolari.

Telegrammi da Costantinopoli dicono che i recenti attentati dei Giovani turchi provocarono grande costernazione.

Si temono altri attentati, che sono minacciati dai Giovani turchi se non saranno liberati i loro compagni detenuti. La liberazione di costoro è attesa.

Si deve diffidare delle notizie allarmanti e sensazionali riportate da alcuni giornali. La situazione risulta abbastanza grave dai rapporti turchi, che non tacciono nulla di quanto veramente accade.

Molti personaggi turchi seri e di larghe vedute unanimamente ritengono che si debba far qualcosa per reprimere il movimento, senza ricorrere però ai vecchi mezzi, come gli avanzamenti, le decorazioni e le elargizioni di denaro, oppure gli arresti, le pene e gli esili: mezzi oggi destinati ad un completo insuccesso.

In un manifesto diretto alle popolazioni dei villaggi bulgari, serbi e greci del distretto di Ocrida, il colonnello Niazi rileva lo scopo liberale e pacifico dell'organizzazione dei Giovani turchi ed esorta le popolazioni cristiane a rinunciare alle aspirazioni particolari ed a non lavorare per Stati stranieri, ma per la propria patria.

Il manifesto aggiunge: Questo paese ci appartiene e, finchè un turco vivrà, non permetteremo che qualsiasi altro Stato ci governi.

Niazi domanda che le bande delle varie nazionalità si presentino a lui per decidere d'accordo l'azione comune. Se le bande si rifiutano, dovranno lasciare immediatamente il paese. Se poi vi torneranno più tardi e gli abitanti dei villaggi non le segnaleranno, tutti i notabili saranno impiccati. Niazi dice che impiccherà inesorabilmente tutti quelli che, dopo la pubblicazione del manifesto, non gli si sottometteranno.

La *Politische Correspondenz*, a proposito della recente visita fatta al Semmering dal presidente del Consiglio rumeno, Sturdza, al ministro austro-ungarico degli affari esteri, barone di Aehrenthal, dice di sapere che oltre al trattato di commercio fra l'Austria-Ungheria e la Rumania, anche la questione macedone fu oggetto di discussione fra i due ministri.

La Rumania da alcuni anni è favorevole alla politica dello *statu quo* nei Balcani ed alle riforme progettate dalle potenze firmatarie dell'Atto di Berlino. Non è da dubitare che dopo il colloquio del Semmering, la Rumania in avvenire non si allontanerà dalla sua linea di politica balcanica.

La situazione presente della Macedonia è caratterizzata:

1. Dal movimento delle bande, disgraziatamente sempre intensivo, le cui trame, riguardanti l'origine e l'appoggio, si trovano soltanto in Grecia ed in Serbia;

2. Dal movimento delle truppe di guarnigione nei tre vilayets. Specialmente quest'ultimo richiede da tutti

i fattori politici, prudenza e previdenza nella soluzione della questione macedone.

Si farebbe bene – prosegue la *Politische Correspondenz* – specialmente a Belgrado e ad Atene, a seguire lealmente l'esempio dato dalla Bulgaria, che già sotto il presente Gabinetto, ma con molta maggior franchezza o fermezza soddisfacenti sotto l'attuale Governo, ha abbandonato l'errore pericoloso di appoggiare le bande ed ha diretto, come la Rumania, la sua politica balcanica d'accordo con la politica orientale europea generale.

***

Secondo i giornali inglesi, il presidente del Venezuela, Castro, ha espulso ieri l'altro, dal territorio della Repubblica, il ministro d'Olanda, De Reus.

Il ministro degli affari esteri venezuelano, insieme ai passaporti, ha fatto consegnare al De Reus una lettera nella quale lo informa che, in ragione delle opinioni espresse da lui nella lettera indirizzata al Governo il 9 aprile scorso, il presidente Castro lo riteneva incompetente a servire d'intermediario amichevole tra il Venezuela e l'Olanda.

La lettera, alla quale si allude, è probabilmente quella con la quale il ministro De Reus rispose alla richiesta del presidente Castro, che esigeva che l'Olanda esercitasse una vigilanza più rigorosa verso i vapori olandesi che fanno il servizio tra la Guayra e Curacao e che facilitano la fuga dei rivoluzionari venezuelani, che prendono nomi falsi.

***

Sulla difficile situazione politico-finanziaria al Giappone, della quale si parlava, per quanto vagamente, sino dagli scorsi giorni, il *New York Herald* pubblica:

« È noto che la politica giapponese attraversa ora un periodo critico. Le dimissioni del gabinetto Saionji e la scelta di Katsura per formare un nuovo gabinetto, significano l'eclissi del partito del principe Ito e il ritorno al potere della fazione capitanata dal principe Yamagata. Questa fazione fu rovesciata nell'impeto d'ira destato dal trattato di Portsmouth, il quale fu una disillusione per il popolo che aspettava generalmente una ricca indennità di guerra. Il Ministero Saionji, di cui il principe Ito fu uno degli appoggi più cospicui, è stato rovesciato a sua volta dallo scontento creato dalle tasse oppressive intensificate e dal cattivo stato della finanza del Governo.

« Intanto è da attendersi che in Parlamento sorgerà una viva opposizione contro l'alleanza anglo-giapponese e non vi è probabilità che la convenzione tra le due nazioni possa essere estesa al di là dei 5 anni, come fu in origine conclusa.

« La posizione del Giappone nella Corea rende necessarie forti spese militari e intanto la situazione finanziaria nell'impero del Mikado sta diventando sempre più difficile ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Onorificenze. — L'*Agenzia Stefani*, comunica da Berlino, 22:

« Lo *Staats Anzeiger* annuncia che il Re ha conferito l'Ordine della Colonia di Prussia di prima classe a S. E. il sottosegretario di Stato italiano per gli affari esteri, on. Pompilj, ed al segretario generale del Ministero degli affari esteri italiano, comm. Bollati ».

R. commissariato dell'emigrazione. — Il vice-ammiraglio Carlo Leone Reynaudi, quale commissario generale al Commissariato dell'emigrazione, ha presentato a S. E. il ministro degli affari esteri la « Relazione sui servizi dell'emigrazione per il periodo aprile 1907 - aprile 1908 ».

Nell'accurato lavoro che tratta tutto il grave complesso delle questioni riferentesi al nostro movimento emigratorio e a quanto vi si connette, è assegnato ampio sviluppo allo studio di ciò che si riferisce alla nostra emigrazione agli Stati Uniti N. A. e alla gravità della crisi che in questi ultimi tempi venne a turbarla. Il capitolo che ciò riguarda comprende oltre trenta pagine, alcune delle quali, ad esempio quelle studianti la crisi presente degli Stati Uniti e i suoi effetti sulla immigrazione nostra colà, meriterebbero d'essere interamente riprodotte e degnamente commentate.

Tutti i problemi dell'emigrazione, le istituzioni di tutela e di assistenza agli immigranti, l'opera dei RR. funzionari in lontane regioni, sono con chiarezza ed esattezza trattati.

Nel periodo contemplato dalla relazione, l'emigrazione segna qualche diminuzione, ma rappresenta una cifra assai elevata, superiore ai 700 mila emigranti. Dalle cifre retrospettive contenute nella relazione si desume che in un decennio, a partire dal 1876 l'emigrazione si è quasi raddoppiata, dopo 20 anni si è triplicata, e dopo 30 anni essa è divenuta nove volte maggiore.

La diminuzione si riferisce unicamente all'emigrazione transoceanica perchè quella per gli Stati di Europa è stata anzi in aumento, ed è conseguenza in gran parte della crisi americana Ciò nondimeno il fatto che questa riduzione dell'emigrazione si è manifestata specialmente in quelle regioni in cui essa era un fenomeno più antico, fa pensare che nell'attuale momento esiste realmente nella nostra popolazione una minore tendenza all'emigrazione per effetto del miglioramento avvenuto nelle condizioni economiche del nostro paese. Le più folte schiere di emigranti partirono dalla Calabria, dagli Abruzzi, dal Molise, dalla Basilicata, dal Veneto e dalla Sicilia, per le quali ragioni si ebbero da 300 a 400 emigranti per ogni 10.000 abitanti. Ad essi seguono le Marche e la Campania che ne ebbero da 200 a 300; il Piemonte, l'Umbria con una media di 163 dei quali 119 diretti in Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo.

Le Puglie, la Lombardia, il Lazio, la Toscana e l'Emilia danno scarsissimo contingente all'emigrazione transoceanica.

Sulla emigrazione al Brasile si diffonde la relazione, constatando la insufficienza delle nuove norme emesse dal Governo brasiliano per la colonizzazione; e dimostra la necessità di continuare il mantenimento del divieto dell'emigrazione gratuita in quelle regioni.

Anche nell'Argentina l'emigrazione decresce e il Commissariato crede che perdurando laggiù le condizioni economiche, le quali hanno contribuito a tale diminuzione continuerà l'emigrazione ancora a decrescere.

La triste piaga della emigrazione clandestina è studiata ed esposta minutamente nella relazione e concorre pur essa a dimostrare come l'azione del Commissariato sia stata provvida ed avveduta.

Con l'attuale relazione il commissario generale chiude la efficace sua opera nell'Istituto a cui presiedette per il prescritto triennio, e mercè la quale intendeva raggiungere il fine di difesa sociale fermamente voluto dal legislatore

Una accurata serie di tabelle statistiche riguardanti il movimento dell'emigrazione italiana nel sessennio 1902 907, completa l'interessante ed utile pubblicazione del Commissariato.

L'Esposizione di Piacenza. — Sono ormai inoltrati i lavori per l'Esposizione di Piacenza, della quale già abbiamo fatto cenno.

Tra le Mostre sono notevoli quella dell'industria e dell'arte applicata all'industria, in un padiglione della superficie totale di oltre tremila metri quadrati; dell'alimentazione; dell'agraria; del Po, la prima del genere, nella quale il grande fiume italiano sarà illustrato nella storia, nell'arte, nella guerra, nell'industria e nella navigazione passata, presente e avvenire; della previdenza; della cooperazione agraria nell'alta Italia; del ciclo e dell'automobile, che sarà internazionale e che ha raccolte numerosissime adesioni anche all'estero.

A queste Mostre altre se ne uniranno di minor conto.

I lavori preparatorî dell'Esposizione sono ormai compiuti e ora si lavora febbrilmente alla parte decorativa.

Il concorso degli espositori è stato tale che il Comitato si è veduto costretto ad allargare i padiglioni e ad aggiungerne di nuovi.

Com'è noto, l'Esposizione avrà luogo in occasione dell'inaugurazione del nuovo ponte.

Movimento commerciale. — Il 21 corrente a Genova furono caricati 1187 carri, di cui 446 di carbone pel commercio e 173 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 283, di cui 94 di carbone pel commercio e 72 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 315, di cui 187 di carbone pel commercio e 106 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 195, di cui 35 pel commercio e 33 per l'Amministrazione ferroviaria; a Spezia 156, di cui 85 di carbone pel commercio e 31 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Da Tangeri ha transitato diretto a Genova il *Sardegna*, della N. G. I.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 22. — *Camera dei signori.* — Si delibera di passare all'ordine del giorno sulla decisione presa dalla Camera dei deputati di diminuire l'imposta sugli zuccheri e si approvano vari progetti di legge già votati dalla Camera. Indi la Camera si aggiorna per le vacanze estive.

LONDRA, 22. — I giornali hanno da Caracas in data di ieri che il presidente Castro ha espulso dal territorio della Repubblica il ministro di Olanda, De Reus.

LONDRA, 22. — Il *Daily News* ha da Monastir, 21:

Malgrado gli avvenimenti di cui Monastir è centro, la città è calmissima. Il comandante Niazim, che ha fomentato la rivolta, comanda ora 800 soldati e 300 maomettani borghesi armati. Il suo quartiere generale è ad Ocrida sulla frontiera dell'Albania. Le città di Ocrida e di Rezna hanno ora un'amministrazione giovane turca che funziona senza ostacoli. Se la Porta ricuserà ai giovani turchi ciò che chiedono, cioè la creazione di un Parlamento, diritti uguali per tutte le razze e l'ammissione di tutte le razze, compresa la cristiana, nell'esercito, essi minacciano di impadronirsi dell'amministrazione civile di Monastir.

BRUXELLES, 22. — *Camera dei rappresentanti.* — Si riprende la discussione dell'articolo primo della Carta coloniale. Il guardasigilli dichiara che Bruxelles sarà sede dell'Ufficio coloniale.

Il Congo avrà la personalità giuridica che consacra l'autonomia della colonia specialmente per ciò che concerne le questioni finanziarie. Il Congo verrà retto da leggi speciali. La presente legislazione conserverà la sua formazione obbligatoria tranne per le disposizioni contrarie alla Carta coloniale. E finchè una disposizione della Costituzione verrà applicata alla colonia occorrerà una legge speciale. Le attività e le passività della Colonia saranno indipendenti da quelle del Belgio.

Il debito anteriore all'annessione rimarrà distinto dal debito belga.

Lo Stato belga assicura eventualmente il servizio del debito passato. I creditori futuri della Colonia non potranno rivolgersi che alla Colonia stessa.

L'oratore ritiene inammissibile che il Belgio possa sottrarsi agli obblighi dello Stato, del quale assume i diritti e gli oneri.

La seduta è tolta.

COPENAGHEN, 22. — Il presidente della Repubblica francese, Fallières, il Re e la Regina di Danimarca dopo il pranzo nel castello di Frederichsborg sono tornati a Copenaghen.

Alle ore 6 pom., il presidente Fallières ed il Re sono usciti dal palazzo e sono giunti al porto, acclamati calorosamente lungo il percorso.

La musica ha suonato la *Marsigliese.*

Il presidente ed il Re scesi dalla carrozza hanno passato in rivista le truppe che rendevano gli onori. Fallières ha stretto indi la mano ai personaggi ufficiali, salutandoli cordialmente.

Il Re ed i membri della famiglia Reale sono quindi scesi col presidente Fallières nella scialuppa che, allontanandosi rapidamente, è passata tra le navi danesi che facevano salve mentre anche le navi francesi sparavano salve. Le musiche suonavano la marsigliese.

Il Re ed i membri della famiglia Reale danese sono saliti a bordo dell'incrociatore francese *Cassini* insieme col presidente Fallières. Frattanto la folla che gremiva le banchine acclamava calorosamente.

Alle 6.20, il Re ed i principi danesi, dopo avere scambiati cordiali saluti con Fallières, sono ritornati a terra.

Fallières, a bordo del *Cassini*, scortato dalle navi francesi, è partito diretto per la Svezia.

COPENAGHEN, 22. — Il ministro degli affari esteri francese Pichon ha restituito la visita al ministro degli esteri danese Raden ed ha conferito con lui circa tre quarti d'ora, intrattenendosi specialmente sulle questioni riguardanti le loro nazioni e sulla politica internazionale generale.

CARACAS, 22. — Il ministro degli affari esteri ha fatto consegnare al ministro di Olanda, De Reus, i suoi passaporti con una lettera, nella quale l'informa che, in ragione delle opinioni espresse da lui nella lettera indirizzata al Governo il 9 aprile scorso, il presidente Castro lo riteneva incompetente a servire d'intermediario amichevole tra il Venezuela e l'Olanda.

La lettera alla quale si allude è probabilmente quella colla quale De Reus rispose alla richiesta del presidente Castro che esigeva che l'Olanda esercitasse una vigilanza più rigorosa verso i vapori olandesi che fanno il servizio tra La Guayra e Curacao e che facilitano la fuga dei rivoluzionari venezueliani, che prendono nomi falsi.

LONDRA, 22. — *Camera dei comuni.* — Si discute il bilancio delle Indie.

Il sottosegretario di stato per le Indie, Buchanan, dichiara che la situazione finanziaria ed economica delle Indie è soddisfacente.

Accennando alla scoperta fatta a Calcutta di una organizzazione rivoluzionaria per la fabbricazione delle bombe, Buchanan dice che il Governo non trascurerà alcun mezzo per porre fine a tale stato deplorevole di cose.

QUEBEC, 23. — Sono cominciate ieri le feste per il terzo centenario di Quebec.

Il principe di Galles, rappresentante il Re Edoardo, è giunto a bordo della corazzata inglese *Indomable* ed è stato ricevuto dai ministri, dal governatore e dalle altre autorità e salutato cogli onori militari.

Il primo ministro, Laurier, ha letto un indirizzo di benvenuto a nome del Canadà, esprimente la devozione dei canadesi per il Re e per gli interessi dell'Impero britannico.

Il principe di Galles ha risposto ringraziando.

CEUTA, 23. — L'inglese Kennedy, che era stato sequestrato da una tribù, è stato ricondotto a Tetuan.

COSTANTINOPOLI, 23. — Il Sultano ha modificato così il Gabinetto:

Said Pascià è stato nominato Gran Visir ed il capo dello stato maggiore generale, maresciallo Omer Ruchdi Pascià, è stato nominato ministro della guerra. Tutti gli altri ministri rimangono ai loro posti.

Nel pomeriggio di ieri vi fu al palazzo della Sublime Porta, col cerimoniale d'uso, la lettura dell'*Hatti Humayun*, ossia del rescritto imperiale, che annunzia la nomina del nuovo Gran Visir e del ministro della guerra. Vi assistevano tutti gli alti funzionari della porta.

Dopo la lettura del rescritto il Gran Visir, il ministro della guerra e tutti gli altri ministri si recarono ad Yildiz-Kiosk, per presentare i loro omaggi al Sultano.

CETTIGNE, 23. — Il principe Nicola ha fatto grazia della vita a Djulafio e Voivodic, condannati a morte nel processo delle bombe.

COSTANTINOPOLI, 23. — Un supplemento dei giornali turchi pubblica il testo del rescritto imperiale a Said Pascià così concepito: « Al nome illustre di Visir Said Pascià! Ferid Pascià essendo stato revocato, in vista della vostra fedeltà, vi è conferita la dignità di Gran Visir. Voglia Iddio accordarvi il successo! ».

Lo stesso supplemento annunzia che lo Sceicco Ul Islam, Djemald Eddin, è mantenuto nella sua dignità.

L'ex gran visir Kiamil Pascià, vista la sua esperienza e fedeltà, è nominato membro del Consiglio dei ministri.

Riza pascià, che aveva le funzioni di Serasker, è revocato. Il Seraschierato è trasformato in Ministero della guerra ed Omer Ruchdi pascià, capo dello stato maggiore generale, è nominato ministro della guerra. Gli altri ministri sono mantenuti nelle loro funzioni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

22 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	757.08.
Umidità relativa a mezzodì	53.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 27.4. minimo 18.0.
Pioggia in 24 ore	—

22 luglio 1908.

In Europa: pressione massima di 767 al nord-ovest della Francia, minima di 754 al sud-ovest Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito sulla Sicilia, generalmente aumentato altrove, fino a 3 mm. sulle Marche; temperatura generalmente aumentata; alcuni venti forti intorno a ponente.

Barometro: massimo a 764 sulla Sardegna, quasi livellato altrove tra 761 e 762.

Probabilità: venti moderati intorno a levante sull'Italia settentrionale, vari altrove; cielo generalmente vario con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 luglio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	25 8	20 0
Genova	coperto	legg. mosso	24 9	19 7
Spezia	1/2 coperto	calmo	27 0	16 9
Cuneo	sereno	—	28 8	17 6
Torino	sereno	—	27 5	19 7
Alessandria	sereno	—	28 4	17 0
Novara	sereno	—	29 8	19 8
Domodossola	sereno	—	30 2	12 8
Pavia	1/2 coperto	—	30 0	14 5
Milano	1/2 coperto	—	30 7	17 4
Como	sereno	—	26 0	16 5
Sondrio	sereno	—	28 5	14 2
Bergamo	sereno	—	25 3	17 4
Brescia	1/4 coperto	—	26 2	17 4
Cremona	sereno	—	28 9	17 2
Mantova	sereno	—	26 6	18 2
Verona	sereno	—	27 6	17 1
Belluno	sereno	—	24 1	13 5
Udine	sereno	—	23 9	16 5
Treviso	1/4 coperto	—	25 8	18 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	24 0	19 5
Padova	coperto	—	24 4	18 9
Rovigo	coperto	—	23 2	17 0
Piacenza	sereno	—	27 8	18 0
Parma	nebbioso	—	29 7	18 3
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	29 0	17 0
Modena	1/2 coperto	—	28 1	19 4
Ferrara	3/4 coperto	—	27 0	18 3
Bologna	3/4 coperto	—	28 6	20 3
Ravenna	1/2 coperto	—	26 6	18 0
Forlì	1/4 coperto	—	27 5	14 0
Pesaro	sereno	calmo	25 6	19 9
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	26 2	18 0
Urbino	sereno	—	24 9	18 2
Macerata	1/4 coperto	—	27 1	18 5
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	18 0
Perugia	3/4 coperto	—	25 4	16 5
Camerino	1/4 coperto	—	24 1	16 0
Lucca	3/4 coperto	—	24 9	16 2
Pisa	sereno	—	25 4	15 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	26 0	18 0
Firenze	sereno	—	27 5	17 5
Arezzo	1/2 coperto	—	26 2	15 6
Siena	1/4 coperto	—	24 1	16 5
Grosseto	1/4 coperto	—	27 6	17 8
Roma	1/2 coperto	—	25 2	18 0
Teramo	1/4 coperto	—	27 8	17 4
Chieti	sereno	—	25 4	19 0
Aquila	1/4 coperto	—	22 4	14 8
Agnone	sereno	—	29 9	12 1
Foggia	1/4 coperto	—	30 3	18 8
Bari	1/4 coperto	calmo	26 5	20 0
Lecce	1/2 coperto	—	28 4	19 0
Caserta	1/4 coperto	—	25 8	16 0
Napoli	1/4 coperto	calmo	23 4	18 4
Benevento	1/2 coperto	—	25 0	18 4
Avellino	sereno	—	23 5	12 0
Caggiano	sereno	—	20 9	13 4
Potenza	1/4 coperto	—	19 4	13 0
Cosenza	coperto	—	26 6	18 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	23 0	14 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 0	22 0
Trapani	coperto	calmo	27 6	21 0
Palermo	sereno	calmo	32 6	16 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 5	19 5
Caltanissetta	sereno	—	27 0	19 0
Messina	1/4 coperto	calmo	27 8	21 6
Catania	nebbioso	calmo	28 9	19 9
Siracusa	1/4 coperto	calmo	29 0	20 0
Cagliari	coperto	legg. mosso	28 6	17 8
Sassari	piovoso	—	23 6	16 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*